



COMUNE DI TONCO

(Provincia di Asti)

Piazza Lanfranco, 1 - 14039 Tonco (AT)
Tel. 0141 99 10 44 - Fax 0141 99 12 59
uffici@comune.tonco.at.it - tonco@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.tonco.at.it
C.F. 80006380051 - P.IVA 01343950059



AVVISO ALLA CITTADINANZA

IN OTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA AD ADEMPIERE CON OGGETTO:

PROVVEDIMENTI A CARICO DEI PROPRIETARI PER IL TAGLIO DI ERBA, SIEPI, RAMI, ARBUSTI, ALBERI, POSIZIONAMENTO RECINZIONI E MANTENIMENTO RIPE DEI FONDI LUNGO LE STRADE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO.



SI RAMMENTA

DI PROVVEDERE ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE AI PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI E/O LIMITROFI CON TUTTE LE STRADE COMUNALI/VICINALI AD USO PUBBLICO AD EFFETTUARE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE CONFINANTI, SI RAMMENTA INOLTRE CHE IN CASO DI INCIDENTI CAUSATI DA INCURIA DEL FRONTE STRADA, LE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI GRAVERANNO SUI SOGGETTI TENUTI ALLA CURA DELLE SUDDETTE AREE.

Per distanze e pulizia dei fondi si rimanda agli artt. 28-29-30 del Regolamento di Polizia Rurale e Ambientale (Approvato con DCC 30 del 16/11/2007)



IL SINDACO

Cesare Fratini

SANZIONI PREVISTE

- 1- Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 173,00 e non superiore ad euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i.. 2
- 2- Nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000, n° 353.
- 3- Nel caso di mancata pulizia dei terreni privati non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1., verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 25,00 e non superiore ad euro 500,00, ai sensi dell'art.16 comma 1 legge 16/1/2003 n. 3, che introduce ed integra l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 4- Nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi, verrà applicata la sanzione per un importo non inferiore ad euro 105,00 e non superiore ad euro 620,00, ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 155,00.